

Roma, 6 dicembre 2012

Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 novembre 2012, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto della delibera di Giunta Regionale Campania n. 502 del 21 settembre 2012, pubblicata sul BUR n. 63 del 1° ottobre 2012.

Con tale provvedimento la Regione Campania ha autorizzato l'ufficio Area Trasporti e Viabilità a stipulare un "contratto ponte" di servizio pubblico con la società Caremar S.p.A., con decorrenza dal 1° agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012 *"prorogabile fino al perfezionamento delle procedure di cessione del compendio aziendale"* al fine di garantire la regolarità dei servizi pubblici essenziali di trasporto marittimo, la continuità territoriale con le isole del golfo di Napoli, il mantenimento dei livelli occupazionali, evitando al contempo ogni effetto negativo sulla procedura di privatizzazione della medesima società Caremar S.p.A., prevista dall'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166.

Con la medesima delibera la Regione Campania ha, inoltre, iscritto al bilancio regionale la somma pari a euro 7.935.690,00 per assicurare la copertura finanziaria al predetto contratto, a compensazione dei relativi oneri di servizio pubblico. Tale somma, come risulta dalla delibera, sarebbe stata individuata dalla stessa società Caremar S.p.A. (con nota prot. n. 956 del 7 settembre 2012) quale importo *"residuo spettante per l'esercizio 2012, al netto delle somme già trasferite dallo Stato"* ai sensi dell'articolo 19-*ter*, comma 16, citato.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

L'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, ha previsto il trasferimento delle azioni della società Caremar S.p.A. alla Regione Campania e la contestuale attribuzione a quest'ultima dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico (comma 7). Il comma 9 del medesimo articolo prevedeva che la procedura di privatizzazione della società Caremar venisse avviata, con relativa pubblicazione del bando di gara, entro il 28 febbraio 2010. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione della società, nelle more del completamento del processo di privatizzazione, in base alle disposizioni di cui al richiamato articolo 19-*ter*, commi 6, 16 e 17, era consentita la proroga fino al 30 settembre 2010 delle convenzioni in essere nei limiti degli stanziamenti statali previsti che, per quanto concerne la società Caremar S.p.A., ammontavano a circa 20 milioni di euro.

In considerazione dei ritardi nel processo di privatizzazione di Caremar S.p.A. riconducibili anche all'intervenuta ammissione delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163, ha previsto un'ulteriore possibilità di proroga delle convenzioni in essere, limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale, a partire dal 1 ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva per la cessione dei compensi aziendali della società Tirrenia di navigazione S.p.A. necessari alla gestione del servizio pubblico. Il comma 5-*bis* citato, alla lettera c) prevedeva, infatti, che la Regione Campania completasse la procedura di privatizzazione *"nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b) [ossia, per la cessione dei cespiti aziendali di Tirrenia]"*. Contestualmente, la norma autorizzava le Regioni, sempre nell'ottica di favorire i processi di privatizzazione in atto, ad utilizzare le risorse del *Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale* di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009.

La procedura di privatizzazione delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. si è conclusa in data 30 luglio 2012. Ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, pertanto, il contratto transitorio con Caremar S.p.A., la cui stipula è stata autorizzata dalla Regione Campania, e i relativi trasferimenti finanziari risultano privi di copertura normativa, in quanto la procedura di privatizzazione di Caremar S.p.A., (avviata solo in data 12 luglio

2012 con determinazione dirigenziale n. 202 dell'Ufficio Trasporti e Viabilità della Regione<sup>1)</sup> si sarebbe dovuta concludere entro e non oltre tale data.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene che la delibera di Giunta Regionale Campania n. 502 del 21 settembre 2012 sia in contrasto con i principi a tutela della concorrenza nella misura in cui, potendo integrare un aiuto di Stato potenzialmente incompatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 107 del TFUE, non ha formato oggetto di notifica preventiva alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3 del Trattato medesimo.

Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme in materia di concorrenza, nella misura in cui l'applicazione di queste norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. In tale contesto, pertanto, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, in determinate circostanze, possono costituire aiuti di Stato idonei ad attribuire al soggetto beneficiario un indebito vantaggio competitivo incompatibile con le norme a tutela della concorrenza ed, in particolare, con gli articoli 106, 107 e 108 del Trattato.

Al fine di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, l'eventuale compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti sostenuti dall'impresa per gestire il servizio, compreso un margine di utile ragionevole. A tal fine, la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011<sup>2)</sup>, all'articolo 5, ha stabilito condizioni specifiche in presenza delle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in quanto non eccedenti i costi netti e un margine di utile ragionevole, sono considerati compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato<sup>3)</sup>.

Peraltro, la *Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale*<sup>4)</sup>, prevede un regime differenziato di valutazione delle compensazioni, ai fini di cui all'articolo 107 del TFUE, a seconda che queste siano o meno attribuite ad esito di procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria. Il mancato esperimento di una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore degli obblighi di servizio pubblico implica un *test* di compatibilità della sovvenzione concessa più rigoroso, giacché l'importo della compensazione, in questi casi, dovrebbe essere previamente "determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento" (par. 70). L'obiettivo, infatti, è garantire che non siano presi come riferimento i più elevati costi di un'impresa inefficiente.

Nel caso di specie, in assenza di una pregressa procedura di gara, la delibera n. 502 del 21 settembre 2012 non contiene tuttavia alcuna siffatta analisi dei costi, tale da far ritenere che la compensazione attribuita in virtù della stipula del contratto ponte non ecceda i costi netti comprensivi di un margine ragionevole rappresentati dalla stessa società Caremar S.p.A. Pertanto, non vi sono motivi per ritenere la stessa automaticamente compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato e, dunque, esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

Tanto premesso, la delibera di Giunta Regionale Campania n. 502 del 21 settembre 2012, pubblicata sul BUR n. 63 del 1° ottobre 2012, con cui è stata autorizzata la stipula di un "contratto ponte" di servizio pubblico tra l'amministrazione regionale e la società Caremar S.p.A. con decorrenza dal 1° agosto fino al 31 dicembre 2012, e assicurata la relativa copertura finanziaria con oneri a carico del bilancio regionale per complessivi euro 7.935.690,00 a copertura degli oneri di servizio pubblico, nei limiti in cui non ha formato oggetto di notifica preventiva alla Commissione Europea, integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza di cui agli artt. 106, 107 e 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Campania dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

---

<sup>1)</sup> [Gli atti di gara sono stati pubblicati in GUCE del 20 luglio 2012.]

<sup>2)</sup> [Riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, in GUCE 11 gennaio 2012. ]

<sup>3)</sup> [Coerentemente con i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia nel caso Altmark. Causa C-280/00 Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark, Raccolta 2003]

<sup>4)</sup> [in GUCE 11.1.2012. ]

*Giovanni Pitruzzella*